

Comunicazione n. DI/98017959 del 12-3-1998

inviata alla società ...

Oggetto: Collocamento di prodotti finanziari in negozi aperti al pubblico -Risposta a quesito

Si fa seguito alla nota del ..., con la quale codesta Società ha chiesto di conoscere se:

- una società di gestione di fondi comuni di investimento può collocare tutti i propri prodotti (fondi comuni aperti, fondi comuni chiusi, fondi pensione e tutti quant'altri dovessero di volta in volta essere autorizzati) in uno o più uffici (negozi) aperti al pubblico ubicati in luogo diverso dalla sede legale nei quali opererebbero propri dipendenti;
- il negozio - ove dovesse rispettare tutti i requisiti previsti dal regolamento n. 10943/97 - potrebbe rappresentare una dipendenza ai sensi del medesimo regolamento;
- potrebbe avere una qualche rilevanza - al fine dei requisiti organizzativi richiesti - l'ubicazione del negozio nello stesso stabile ove si trova la sede legale;
- l'attività di promozione e collocamento svolta all'interno di tali negozi si configuri o meno quale attività di offerta fuori sede;
- l'attività pubblicitaria, finalizzata a rendere noto al pubblico l'esistenza di tale altra o altre sedi, interferisca sulla natura del collocamento ivi svolto.

Con riferimento al primo quesito, si rileva che nulla osta a che una società di gestione di fondi comuni di investimento, qualora intenda offrire fuori sede strumenti finanziari di propria emissione, si avvalga di uno o più negozi aperti al pubblico; per completezza si segnala che, comunque, il personale adibito alla promozione ed al collocamento dovrà necessariamente rivestire la qualifica di promotore finanziario.

Con riferimento al secondo quesito, si rappresenta che ove il negozio soddisfi tutti i requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lett. i) del reg. n. 10943/97, questo costituirebbe una dipendenza della società di gestione.

In relazione al terzo quesito, si rappresenta che a nulla rileva la circostanza che l'ubicazione del negozio sia situata nello stabile della sede legale, se detto negozio non costituisce un tutt'uno della medesima sede legale.

Ciò posto, con riferimento al quarto quesito, si rileva che l'attività di promozione e collocamento svolta presso la sede legale e le dipendenze non costituisce offerta fuori sede; pertanto per lo svolgimento dell'attività di promozione e collocamento in esso svolta non sarebbe necessario l'utilizzo di promotori finanziari.

Infine, si rappresenta che l'attività pubblicitaria tesa esclusivamente a rendere noto al pubblico l'esistenza di negozi, o altre dipendenze della società di gestione non integra la fattispecie di offerta fuori sede né di sollecitazione del pubblico risparmio.

*p. IL PRESIDENTE
Marco Onado*